

BGer 6B_673/2020 vom 16. März 2021

Bundesgericht, 2021-03-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_673_2020

FR: TF 6B_673/2020 du 16 mars 2021

IT: TF 6B_673/2020 del 16 marzo 2021

Erwägungen

E. 1.1

La decisione impugnata conferma il decreto di non luogo a procedere e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).

E. 1.2.1

Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Costituiscono simili pretese quelle fondate sul diritto civile e che devono ordinariamente essere dedotte dinanzi ai tribunali civili. Si tratta principalmente delle pretese di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO (DTF 141 IV 1 consid. 1.1). Spetta di principio al ricorrente, in virtù dell' art. 42 cpv. 2 LTF , addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 138 IV 86 consid. 3).

E. 1.2.2

Contrariamente all'opinione dell'opponente, nella fattispecie il ricorrente ha sufficientemente sostanziato la sua legittimazione ricorsuale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. Egli ha infatti debitamente motivato per quali ragioni, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, la prospettata lesione dell'onore sarebbe in concreto di una certa gravità. Ha spiegato le conseguenze della stessa sulla sua situazione personale, sostanziando una lesione della personalità che eccede chiaramente un'ordinaria irritazione o un'apprensione quotidiana (cfr. sentenza 6B_582/2020 del 17 dicembre 2020 consid. 1). Ha esposto le pretese civili che intende fare valere contro la querelata, in particolare per quanto concerne la riparazione del torto morale, che ha quantificato in fr. 2'000.--. Ha inoltre addotto che, a seguito dei fatti incriminati, egli avrebbe dovuto rinunciare alla carica di presidente del consiglio di amministrazione della società e al relativo onorario di fr. 12'000.-- annui. In tali circostanze, la legittimazione del ricorrente può essere ammessa.

E. 2

Nell'ambito della procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale non possono di principio essere addotti fatti e mezzi di prova nuovi (cfr. art. 99 cpv. 1 LTF). In particolare, questa Corte non può tenere conto di fatti o mezzi di prova sopraggiunti dopo l'emanazione dell'atto impugnato, vale a dire veri nova (DTF 144 V 35 consid. 5.2.4 pag. 38 seg.; 143 V 19 consid. 1.2 pag. 22 seg. e rispettivi rinvii). Le comunicazioni della Commissione di disciplina degli avvocati, del 26 maggio 2020, prodotte sia dal ricorrente sia dall'opponente, sono successive all'emanazione della sentenza impugnata e sono pertanto inammissibili in questa sede.

E. 3.1

Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1). Secondo l' art. 42 cpv. 2 LTF , nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina inoltre le censure di violazione di diritti costituzionali solo se adempiono le rigorose esigenze di motivazione dell' art. 106 cpv. 2 LTF . Ciò significa che, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 141 IV 317 consid. 5.4 pag. 324 e rinvii).

E. 3.2

Nella misura in cui il ricorrente si limita ad esporre in modo appellatorio la sua opinione, opponendola a quella della precedente istanza senza spiegare puntualmente in che consiste la violazione del diritto, il ricorso in esame non adempie le citate esigenze di motivazione e risulta quindi inammissibile. Il gravame disattende parimenti i suddetti requisiti di motivazione laddove il ricorrente fa valere genericamente una violazione del diritto di essere sentito giusta l' art. 29 cpv. 2 Cost. , rimproverando alla Corte cantonale di non avere sussunto i fatti alle disposizioni di legge, esaminando l'adempimento degli elementi costitutivi dei singoli reati ipotizzati (diffamazione, calunnia e ingiuria). In realtà, i giudici cantonali si sono confrontati con le espressioni incriminate, negando un loro carattere lesivo dell'onore ai sensi degli art. 173 segg. CP, siccome costituivano una critica relativa all'attività professionale del ricorrente. La CRP ha quindi negato una lesione dell'onore protetto dal diritto penale con riferimento a tutti i reati prospettati. In concreto, l'oggetto del litigio è pertanto circoscritto alla questione di sapere se questa conclusione viola o meno il diritto federale.

E. 4.1

Il ricorrente sostiene che le affermazioni dell'opponente lo screditerebbero gravemente non soltanto a livello professionale, ma anche nelle sue qualità umane. Adduce che l'espressione "vate meno di un borseggiatore" equivarrebbe a tacciarlo di ladro e il termine "farabutto" lo qualificerebbe come persona disonesta e sleale. Si tratterebbe di rimproveri che eccederebbero una semplice critica professionale e che, facendolo apparire come una persona spregevole, lederebbero oggettivamente il suo onore personale.

E. 4.2

L'onore protetto dal diritto penale tutela il sentimento di essere considerato come una persona onesta e rispettabile, ovvero di non essere disprezzato quale essere umano (DTF 145 IV 462 consid. 4.2.2; 137 IV 313 consid. 2.1.1). La reputazione relativa all'attività professionale o al ruolo svolto nella comunità non è protetta penalmente. Ciò vale pure per le critiche rivolte al professionista, all'artista o al politico in tali vesti, anche quando sono di natura tale da offenderli o da screditarli. Nell'ambito delle attività lavorative, non è sufficiente negare a una persona determinate qualità, imputarle delle manchevolezze o sminuirla rispetto ai suoi concorrenti. È per contro ravvisabile una lesione dell'onore anche

in questi campi, quando viene evocato un reato penale o un comportamento chiaramente riprovevole secondo le concezioni morali generalmente riconosciute (DTF 145 IV 462 consid. 4.2.2 e rinvii).

Nel campo dei delitti contro l'onore giusta gli art. 173 segg. CP, per valutare se una dichiarazione è lesiva dell'onore non occorre fondarsi sul senso dato dalla persona colpita, ma su un'interpretazione oggettiva, secondo il senso che un destinatario non prevenuto deve attribuirle nelle circostanze concrete. Secondo la giurisprudenza, un testo deve essere analizzato non unicamente in funzione delle espressioni utilizzate prese separatamente, ma anche secondo il senso generale che ne risulta dal suo insieme. La determinazione del contenuto di un messaggio concerne l'accertamento dei fatti, mentre il giudizio sul senso che un destinatario non prevenuto attribuisce alle espressioni e alle immagini utilizzate costituisce una questione di diritto (DTF 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3).

E. 4.3

La Corte cantonale ha accertato che l'espressione

"ai miei occhi valete meno di un borseggiatore" non era riferita al ricorrente, bensì agli altri due membri del consiglio di amministrazione della D. _____ SA, destinatari del messaggio di posta elettronica. Il ricorrente non censura l'arbitrarietà di questo accertamento, spiegando puntualmente, con una motivazione conforme alle esigenze dell' art. 106 cpv. 2 LTF , per quali ragioni esso sarebbe chiaramente in contrasto con gli atti o manifestamente insostenibile. Esso è pertanto vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Poiché l'espressione incriminata non era diretta contro il ricorrente, su questo aspetto il gravame non deve essere vagliato oltre.

E. 4.4

Quanto al termine di

"farabutto" , la Corte cantonale ha ritenuto che, pur avendo una connotazione negativa, esso concernerebbe l'attività professionale del ricorrente. Secondo i giudici cantonali, occorrerebbe inoltre tenere conto del contesto in cui l'espressione è stata proferita: dinanzi ad una cerchia limitata di persone e nell'ambito della controversia di natura successoria tra il ricorrente in veste di esecutore testamentario e gli eredi del defunto.

Il termine

"farabutto" definisce una persona capace delle peggiori azioni, un mascalzone (cfr., nelle rispettive versioni elettroniche, Nuovo Devoto-Oli, vocabolario dell'italiano contemporaneo, versione 20.1.dev; www.treccani.it/vocabolario/). L'utilizzo di tale espressione implica di massima il rimprovero di un comportamento illegale o quantomeno al limite dell'illegalità. Come si è visto, anche se mossa nel contesto di una critica relativa allo svolgimento dell'attività professionale, l'evocazione di un comportamento penalmente rilevante può ledere l'onore di una persona (cfr. con riferimento al termine "

farabutto" , la sentenza 6B_318/2016 del 13 ottobre 2016 consid. 3.2.2 e 3.8.2). Lo scritto incriminato è suscettibile di offendere non soltanto la reputazione professionale del ricorrente, ma pure il suo sentimento di non essere disprezzato quale essere umano. Non può pertanto di principio essere escluso che nella fattispecie siano realizzati gli elementi costitutivi di un reato contro l'onore giusta l'art. 173 segg. CP. La questione di sapere se il

pubblico ministero possa rinunciare ad aprire l'istruzione penale deve essere vagliata sulla base del principio "in dubio pro duriore". Esso significa che, di massima, un non luogo a procedere o un abbandono non possono essere decretati dal pubblico ministero se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute. Qualora invece la situazione probatoria o giuridica permanga quantomeno dubbia, come è il caso in concreto, occorre continuare il procedimento penale (cfr. DTF 146 IV 68 consid. 2.1; 143 IV 241 consid. 2.2.1 e rinvii).

La decisione della CRP di confermare, a questo stadio della procedura, il decreto di non luogo a procedere, viola di conseguenza il diritto federale.

E. 5

Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla CRP, affinché statuisca nuovamente sul gravame. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell'opponente privata (art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.